

Associazione Comuni Chietino-Ortonese



Viale Amendola n. 53 - 66100 Chieti - Tel 0871/341584 e Fax 0871/341578
e-mail: suap@chietino-ortonese.it, http://www.chietino-ortonese.it - C.F. 93040150695

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): d.ssa Angela Falcone

Prot. n. 692

Chieti, 08 MAG. 2013

PROVVEDIMENTO UNICO

PERMESSO DI COSTRUIRE N° 881

Pratica n. 1563

Intervento in Comune di Ortona

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Vista nota prot. n. 12825 del 19/07/2012, acquisita al prot. SUAP il 26/09/2012 al n. 1231, con la quale il Comune di Ortona ha trasmesso la domanda presentata al Suap il **10/10/2012** prot. n.1231 da **CASTRIGNANO' Paolo**, nato a Lanciano il 18/10/1979 c.f.: CST PLA 79R18 E435J, per **"la ristrutturazione di un trabocco da pesca per attività di piccola ristorazione in località Punta Mucchiola di Ortona, ai sensi della L.R. 13/2009"**, compreso in **"zona demaniale marittima "** del vigente PRG;

VISTI gli elaborati progettuali, allegati al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, redatti dall'**Arch. Serena Sanseviero** iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno al n.1278;

VISTA la documentazione in atti presentata dal richiedente;

VISTO il D.Lgs. 112/98;

VISTO il D.P.R. 160/2010 e successive modificazioni;

VISTA la L.R. n. 13 dell'11/08/2009;

VISTI i seguenti atti istruttori e pareri tecnici comunque denominati dalle normative vigenti:

- parere del **Responsabile del III Settore Assetto e Gestione del Territorio** - Comune di Ortona del 19/07/2012 prot. n. 12825;
- parere del **Dipartimento di Prevenzione della ASL di Chieti** Presidio di Ortona prot. n. 1561 del 26/11/2012;
- parere dell'**Agenzia delle Dogane di Pescara** di cui alla nota prot. n. 11451 del 25/05/2010;
- Autorizzazione** n. 16/2010 rep. n. 2099 del 13/07/2010 rilasciata dal I° Settore del Comune di Ortona in favore del Sig. Castrignanò Paolo al sub ingresso nella concessione demaniale marittima n. 554 rilasciata dalla Regione Abruzzo in data 28/05/2002, modificata all'autorizzazione rilasciata dal Comune di Ortona n. 17 dell'11/06/2007 e rinnovata con provvedimento del Comune di Ortona n. 17 el 21/07/2008 fino al 31/12/2013;

- **Il Nulla Osta ambientale** ai sensi del D. Lgs 42/2004 prot. 6068/13716 del 18/06/2007, rilasciato del Comune di Ortona;
- **Autorizzazione ambientale** rilasciata dalla Direzione Affari della Presidenza della Regione Abruzzo n. 6040 del 16/04/2010;
- **Relazione sulle strutture** redatta dall'Arch. Progettista Serena Sanseviero, acquisita al prot. SUAP il 13/04/2013 con il n. 538;

ACCERTATO che il richiedente ha titolo, ai sensi di legge, per ottenere il richiesto Permesso di Costruire;

DATO ATTO che l'opera di cui al presente Permesso di Costruire ricade nei casi di Permesso gratuito;

VISTO l'atto costitutivo dell'Associazione tra Comuni per l'attuazione del Patto Territoriale Chietino-Ortonese del 12 ottobre 2000;

RILASCIA

a **CASTRIGNANO' Paolo**, nato a Lanciano il 18/10/1979 c.f.: CST PLA 79R18 E435J,

PERMESSO DI COSTRUIRE

per **“la ristrutturazione di un trabocco da pesca per attività di piccola ristorazione in località Punta Mucchiola di Ortona, ai sensi della L.R. 13/2009”**, compreso in **“zona demaniale marittima”** del vigente PRG, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia ed urbanistica, di igiene, di polizia locale, di circolazione, di sicurezza del lavoro ed in conformità agli elaborati progettuali presentati, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, nonché alle prescrizioni sotto riportate e fatti salvi i diritti dei terzi.

Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere agibile, è il 31/12/2013 (data di scadenza dell'autorizzazione al sub ingresso nella concessione demaniale di cui al provvedimento 16/2010 del Comune di Ortona).

PRESCRIZIONI GENERALI

1. Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. I diritti dei terzi devono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
3. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
4. Le varianti che comportino modifiche della sagoma, delle superfici utili e delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime, e sempreché non si tratti di immobili vincolati ai sensi della L. 1089 del 1/06/1939 e della L. 1497 del 29/06/1971 e s.m.i ed inoltre che non riguardino interventi di restauro così come definiti dalla L. 457 del 5/08/1978, dovranno preventivamente essere autorizzate dallo S.U.A.P. previa acquisizione dei pareri degli Enti terzi.
5. Dovranno essere osservate le norme e le disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso ed a strutture metalliche di cui alla L. 1086 del 5/11/1971, al D.M. 14/02/1992 (G.U. n. 65 S.O. del 18/03/1992) ed alla Circolare del Ministero LL.PP. n. 37406/STC (G.U. n. 191 S.O. del 16/08/1993) ed in particolare:
 - il Costruttore dovrà presentare denuncia presso l'ex Ufficio Genio Civile prima di iniziare le opere in cemento armato;
 - il Concessionario dovrà presentare, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere riportante l'attestato di avvenuto deposito presso l'ex Genio Civile, per ottenere l'agibilità.
6. La Ditta intestataria del presente Permesso, a picchettazione avvenuta e prima di dare inizio allo scavo, dovrà darne comunicazione per iscritto all'Ufficio Tecnico del Comune e per conoscenza allo sportello Unico dell'Associazione

Chietino-Ortonese ed ottenere il prescritto nulla osta per il rispetto degli allineamenti stradali e delle distanze dai confini di proprietà.

7. Qualora non siano stati indicati nella domanda di Permesso di Costruire il nominativo della e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori e quelli del Direttore delle opere, come di regola deve avvenire, la Ditta è tenuta ugualmente a segnalarli per iscritto all'Ufficio tecnico comunale e per conoscenza allo Sportello Unico dell'Associazione Chietino-Ortonese, prima dell'inizio dei lavori.
8. Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del Direttore dei lavori, il titolare della Concessione dovrà darne immediata comunicazione segnalando i nuovi nominativi.
9. In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista è tassativamente obbligatoria la continuità della Direzione Lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza.
10. La verifica per l'inizio dei lavori, nei casi previsti al n. 5, non potrà avere luogo se prima il costruttore non avrà effettuato la denuncia delle opere in cemento armato conformemente all'art. 4 della L. 1086/71.
11. Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante numero, data e titolare del Permesso di Costruire, l'oggetto dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibito il Permesso di Costruire e le autorizzazioni di variante se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.
12. Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà darne immediatamente avviso all'ufficio competente.
13. Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita Autorizzazione all'Ufficio comunale competente, con riserva di revoca qualora l'Ente lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse. Le aree così occupate dovranno essere restituite in pristino a lavoro ultimato o anche prima, qualora i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un mese.
14. Il luogo dei lavori deve esser chiuso lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto. Gli assiti o muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m. 2.50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti. Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà essere accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole.
15. Ai sensi della L. 10 del 9/01/1991 recante "Norme in materia di uso razionale dell'energia e per il contenimento del consumo di energia negli edifici" e delle relative norme attuative (D.P.R. 412 del 26/08/1993) ed in particolare ai sensi degli artt. 26 e 28 della stessa legge, il proprietario o chi ne ha titolo deve depositare il progetto e la relazione tecnica, insieme alla denuncia dell'inizio lavori, relative alle opere di cui agli artt. 25 e 26 della L. 10/91 (quali l'installazione dell'impianto termico o i lavori per la realizzazione dell'isolamento termico) per ottenere l'attestazione dell'avvenuto deposito da parte degli Uffici comunali. La relazione tecnica deve essere redatta secondo i modelli tipo approvati con Decreto del Ministero dell'Ind. Comm. Artig. Del 13/12/1993 (G.U. n. 297 del 20/12/1993) e deve essere depositata in Comune secondo le modalità previste con Circolare del 13/12/1993 n. 231/F dello stesso Ministero (G.U. n. 297 del 20/12/1993).
16. Per gli allacci alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti ed altri servizi, dovrà essere presentata dagli interessati regolare preventiva richiesta; i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo avvenuta autorizzazione comunale, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni a garanzia del ripristino dello stato del suolo pubblico.
17. Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose e alle persone e di ovviare, per quanto possibile, ai disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile o comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari.
18. La domanda di agibilità di quanto edificato deve essere proposta allo Sportello Unico dell'Associazione Chietino-Ortonese, completa della documentazione di cui agli artt. 24 e 25 del D.P.R. 380/200, con la prova dell'avvenuto accatastamento ed il relativo certificato di agibilità verrà rilasciato solo dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti ai sensi dell'art. 11 della L. 46 del 15/03/1990. La prova dell'avvenuto accatastamento ai sensi dell'art. 3 c. 6 del D.L. 299 del 13/09/1991 convertito in legge dall'art. 1 della L. 363 del 18/11/1991 dovrà essere fornita allegando copia autentica della ricevuta della denuncia di accatastamento delle singole unità immobiliari costituenti il fabbricato rilasciata dall'U.T.E. competente per territorio. In caso di mancanza della suddetta ricevuta, questo Sportello Unico non provvederà al rilascio del certificato di agibilità richiesto dall'interessato, ovvero come disposto dall'art. 9 del D.P.R. 447/98 testo vigente.
19. Il titolare del Permesso di Costruire, il Direttore dei lavori e l'esecutore dei medesimi sono responsabili di ogni inosservanza così come nelle norme di legge e dei regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nel presente Permesso ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 380/2001. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti comporta l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.
20. Eventuali servizi di pubblica utilità esistenti sul lotto da edificare dovranno essere spostati a cura e spese del concessionario previa autorizzazione dell'Ente proprietario.
21. E' fatto obbligo infine di rispettare le prescrizioni di cui:

- al D.M. 246 del 16/05/1987 recante " Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione" nonché tutte le norme vigenti relative al servizio antincendio;
 - al D.M. 20/11/1987 recante "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";
 - alla L. 13 del 9/01/1989 come modificata dalla L. 62 del 27/02/1989 e il D.M. 236 del 14/06/1989 recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" nonché della Legge quadro n. 104 del 5/02/1992;
 - alla L. 46 del 5/03/1990 recante "Norme per la sicurezza degli impianti" in particolare in conformità agli artt. 1,2,6,7,9,10,11 se e in quanto applicabili, e al regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 447 del 6/12/1991;
 - alla L. 55 del 19/03/1990 recante "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale " e s.m.i.; in particolare l'art. 7 comma 1 prevede che la P.A. prima di rilasciare le Concessioni previste dall'art. 3 (fra cui anche i Permessi di Costruire) deve acquisire apposita certificazione antimafia c/o la prefettura competente , quando sempre ai sensi dell'art. 3 della stessa L. 55/90, il richiedente presenti la domanda di permesso ad edificare per attività imprenditoriali comunque denominate;
 - al D.P.C. M. del 1/03/1991 recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" in particolare ai sensi dell'art. 5, la domanda per il rilascio del Permesso di Costruire relativo ai nuovi impianti industriali di licenza o autorizzazione all'esercizio di tali attività, deve contenere idonea documentazione di previsione di impatto acustico;
 - D.Lgs. 626 del 19/09/1994 e s.m.i. "Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro";
- pareri, nulla osta, autorizzazioni e/o atti di assenso comunque denominati rilasciati per la presente pratica da Enti e Amministrazioni terze interessati.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- Impartite dal **Dipartimento di Prevenzione della ASL di Chieti** Presidio di Ortona con la nota prot. n. 1561 del 26/11/2012, che si allega in copia al presente Permesso,
- **Prima dell'utilizzo la struttura dovrà essere oggetto di "prove statiche e di collaudo",** come specificato dall'Arch. Progettista Serena Sanseviero nella relazione sulle strutture acquisita al prot. SUAP il 13/04/2013 con il n. 538.

Contro il presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della L. 241/90 gli interessati possono proporre entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla data di notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. o, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Responsabile Unico del Procedimento
D.ssa Angela Falcone

Il sottoscritto dichiara di aver ritirato oggi 08 MAG. 2013 l'originale del presente provvedimento conclusivo unitamente a copia del progetto e atti istruttori e/o pareri richiamati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio è stato subordinato.

Il titolare del permesso di costruire





P. 1563

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 02
LANCIANO - VASTO - CHIETI
Via Martiri Lancianesi, 17 / 19 - 66100 CHIETI
C.F. / P.IVA: 02307130696

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica

ORTONA, li 26/11/2012

Prot. n. 1561

Oggetto: ESAME PREVENTIVO SU PROGETTO EDILE.
PARERE TECNICO - SANITARIO.

S.U.A.P. CHIETINO-ORTONESE
28 NOV. 2012
Prot. n° 1546

IL DIRIGENTE SANITARIO

- VISTO il fascicolo riferito alla ditta CASTRIGNANO' PAOLO con recapito in C.da Castellana 1/A - Treglio (CH), di cui vengono vistati n. 02 allegati , rimesso alla competenza in data 20/09/2012;
- VISTO ed ESAMINATO il progetto redatto da Arch. E. Serena Sanseviero concernente la ristrutturazione del Trabocco da pesca "Punta Mucchiola" con destinazione turistico-ricreativa e attività di piccola ristorazione in Ortona (CH) , C.da Ripari ;
- VISTO il T.U.LL.SS. 27/07/1934, n. 1265;
- VISTO il Regolamento di Igiene Locale;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE DI COMPETENZA:

Favorevole alle seguenti condizioni :
la struttura ai fini della somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere realizzata in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L.R. 71/2001 come da ultimo modificato dalla L.R. n. 13/2009 ed in particolare i locali e le relative finiture dovranno altresì soddisfare i requisiti di cui all'ordinanza 03/04/2002 del Ministero della Salute anche per quanto attiene l'allaccio a idonee reti di acqua potabile, di fognatura ed elettrica ; dovrà essere previsto un servizio igienico riservato al personale ; l'agibilità della struttura per quanto attiene la somministrazione di alimenti potrà essere rilasciata limitatamente per attività da autorizzare ai sensi dei commi 108 e 110 dell'art. 1 della L. R. n. 11/2008.



IL DIRIGENTE SANITARIO
Dr. Antonio Civitarese

Antonio Civitarese